

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA RIFERITA AGLI ANNI 2023-
2024 DI CARTUCCE TONER E A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI PER
PLOTTER E STAMPANTI (LOTTO N. 1), E DI CARTUCCE TONER E A
GETTO D'INCHIOSTRO RIGENERATE PER STAMPANTI E FAX
CONFORMI AI C.A.M. AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER E A
GETTO D'INCHIOSTRO" APPROVATO CON D.M. 17 OTTOBRE 2019
(G.U. N. 261 DEL 7 NOVEMBRE 2019) (LOTTO N. 2).**

Indice generale

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Articolo 2 - Descrizione della fornitura.....	3
Articolo 2.1 - Caratteristiche della fornitura di toner cartucce e a getto d'inchiostro originali (lotto n. 1).....	4
Articolo 2.2 - Caratteristiche della fornitura delle toner cartucce e a getto d'inchiostro rigenerate conformi ai C.A.M. (lotto n. 2).....	4
Articolo 3 - Durata del contratto.....	5
Articolo 4 - Importo della fornitura.....	5
Articolo 5 – Revisione prezzi.....	6
Articolo 6 - Schede di sicurezza.....	6
Articolo 7 - Ordinativi e consegne.....	6
Articolo 8 – Sostituzione di prodotti.....	7
Articolo 9 - Controlli.....	7
Articolo 10 - Esecuzione in danno.....	8
Articolo 11 - Pagamenti.....	8
Articolo 12 - Verifiche del contratto.....	9
Articolo 13 – Modifiche contrattuali.....	9
Articolo 14 – Divieto di subappalto.....	9
Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto.....	9
Articolo 16 – Obblighi e responsabilità dell'impresa.....	9
Articolo 17 – Sicurezza.....	10
Articolo 18 - Trattamento dei dati personali.....	10
Articolo 19 – Penali.....	10
Articolo 20 – Risoluzione del contratto.....	10
Articolo 21 – Recesso.....	11
Articolo 22 - Definizione delle controversie.....	11
Articolo 23 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Articolo 24 - Codice di comportamento.....	11

Allegato A – Elenco cartucce toner e a getto d'inchiostro originali e rigenerate

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura riferita agli anni 2023 e 2024, di toner e cartucce a getto d'inchiostro originali per plotter e stampanti (lotto n. 1) e cartucce toner e a getto d'inchiostro rigenerate per stampanti e fax conformi ai C.A.M., ai sensi dell'Allegato 1 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di cartucce di toner e a getto d'inchiostro" approvato con D.M. 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019) (lotto n. 2), per un valore complessivo pari ad euro 34.600,00 IVA esclusa.
2. Nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente capitolato, sono riportati per entrambi i lotti i modelli, le apparecchiature a cui destinare toner e cartucce, le caratteristiche, nonché i quantitativi che l'Amministrazione presume di acquistare per ciascuna tipologia di prodotto.
3. Ove non diversamente indicato le previsioni del presente capitolato si intendono riferite ad entrambi i lotti.

Articolo 2 - Descrizione della fornitura

1. Il materiale offerto deve corrispondere per tipologia, caratteristiche tecniche e confezioni richieste alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto. Tutti i prodotti devono essere, integri, esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento, nonché conformi alle normative vigenti in materia di inquinamento, salute e sicurezza dei lavoratori.
2. L'impresa deve offrire tutte le tipologie di materiale richiesto rispettando descrizioni e caratteristiche indicate.
3. Per **toner e cartucce a getto d'inchiostro "originali" (lotto n. 1)** si intendono i prodotti OEM – Original Equipment Manufacturer, ossia fabbricati dagli stessi produttori delle apparecchiature di stampanti ai quali tali prodotti sono destinati, pertanto non potranno essere di tipo compatibile o rigenerato, ma dovranno riportare tassativamente il marchio originale.
4. Per **toner e cartucce a getto d'inchiostro "rigenerate" (lotto n. 2)** si intendono le cartucce derivanti da un processo di rigenerazione delle cartucce esaurite, ossia da processi di riempimento delle polveri o di sostituzione delle parti usurate di involucri appartenenti a prodotti originali, ai sensi dell'Allegato 1 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di cartucce di toner e a getto d'inchiostro" approvato con D.M. 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).
5. Gli imballi dei prodotti medesimi devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari uffici dell'Amministrazione comunale.
6. L'aggiudicatario si impegna a fornire tutti i prodotti per i quali è prevista una scadenza con una validità di utilizzo, al momento della consegna presso gli uffici dell'Amministrazione, pari ad almeno 20 (venti) mesi.
7. L'impresa è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei servizi connessi.

Articolo 2.1 - Caratteristiche della fornitura di toner cartucce e a getto d'inchiostro originali (lotto n. 1)

1. Al fine di essere protetti contro qualsiasi manomissione, i prodotti dovranno essere forniti sigillati singolarmente negli involucri originali, sui quali appaia in modo chiaro ed inequivocabile:
 - la denominazione e il codice articolo contenuto;
 - il nome e l'indirizzo del produttore;
 - le eventuali avvertenze o precauzioni da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.

2. Il materiale originale offerto deve rispettare i requisiti relativi alle limitazione o ai divieti di sostanze pericolose e metalli nelle polveri di toner e negli inchiostri.
3. Con particolare riferimento alle Posizioni n. 2 (Cartuccia toner nero per stampante Lexmark MS 621 DN) e n. 3 (Unita' immagine per stampante Lexmark MS 621 DN) del lotto n. 1, come riportate nell'Allegato A al presente capitolato, si precisa che i materiali consumabili dovranno essere toner "Unison". La dicitura "Unison toner" dovrà apparire in modo chiaro ed inequivocabile sulle confezioni.

Articolo 2.2 - Caratteristiche della fornitura delle toner cartucce e a getto d'inchiostro rigenerate conformi ai C.A.M. (lotto n. 2)

1. Le cartucce rigenerate fornite devono essere conformi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e l'Amministrazione si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anti contraffazione della Guardia di finanza <http://siac.gdf.it> e spedendo per le dovute verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla contraffazione, laddove venisse rilevata.
2. Ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione, in relazione alla fornitura del lotto n. 2, richiede **un'etichettatura specifica come mezzo di prova al fine della corrispondenza alle caratteristiche richieste**, dante atto che vengono rispettate tutte le condizioni elencate alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del medesimo articolo.
3. Nello specifico i toner rigenerati offerti devono essere in possesso di una delle seguenti etichette: **Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Umweltzeichen, NF Environnement o equivalenti**.
4. Il rispetto dei CAM viene assicurato dal possesso dell'etichetta ambientale, come indicato nel D.M. di cui sopra.
5. In esito all'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà produrre, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione, la documentazione tecnica per ciascun toner cartuccia o a getto d'inchiostro comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra, al fine della verifica della corrispondenza tra i prodotti richiesti e quelli offerti, con indicazione specifica del numero di certificazione (licenza) posseduta e della data di scadenza.
6. I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballaggio, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Su detti imballaggi deve apparire in modo chiaro ed inequivocabile, come previsto dal decreto ministeriale di cui sopra:
 - la dicitura "Rigenerata" o affini, come "Ricostruita", "Remanufactured", "Preparata per il riutilizzo";
 - la denominazione o ragione sociale del produttore;
 - il numero del lotto di produzione;
 - il codice identificativo del prodotto;
 - il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito;
 - il possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
 - le eventuali avvertenze o precauzioni da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.
7. Le cartucce rigenerate fornite devono essere compatibili con le apparecchiature cui sono destinate e devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente a quella dei modelli originali. Tali caratteristiche nonché eventuali danni alle stampanti correlati all'uso di tali prodotti, devono essere garantiti dal produttore.
8. Qualora i propri prodotti dovessero provocare danni alle stampanti dell'Amministrazione, il fornitore si impegna all'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo 3 - Durata del contratto

1. Il contratto di appalto avrà durata dalla data di stipula del contratto e fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4 - Importo della fornitura

1. L'importo a base di gara di ciascun lotto, al netto dell'IVA, ammonta ad euro:
 - Lotto n. 1 "Fornitura di toner e cartucce a getto d'inchiostro originali per plotter": euro 12.040,00;
 - Lotto n. 2 "Fornitura di toner e cartucce a getto d'inchiostro rigenerate conformi ai C.A.M. per stampanti e fax": euro 22.560,00.
2. Gli importi delle forniture devono intendersi comprensivi di tutte le spese occorrenti per l'imballaggio (limitatamente alla cartucce rigenerate – lotto n. 2), il trasporto e la consegna nel luogo indicato, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni ad essa inerenti, mantenendo invariate le condizioni di fornitura per tutta la durata del contratto.
3. I quantitativi annui dei prodotti oggetto della presente fornitura, riportati nell'elenco di cui all'Allegato A, si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno dell'Amministrazione calcolato sui consumi storici e pertanto non saranno vincolanti ma potranno variare in base alle esigenze della Stazione appaltante, nei limiti dell'importo contrattuale. Gli operatori economici aggiudicatari per ciascun lotto saranno tenuti a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di richiesta di preventivo, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle stimate, comunque nei limiti dell'importo contrattuale.
4. L'Amministrazione, inoltre, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di stralciare, variare o integrare le tipologie di prodotti indicati in relazione alle effettive necessità dell'Amministrazione, nei limiti dell'importo contrattuale, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all'appaltatore.
5. L'Amministrazione si riserva la possibilità di approvare eventuali variazioni contrattuali nei limiti stabiliti dall'art. 27 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e, per quanto compatibili, con le disposizioni di cui all'art. 29 della L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i.

Articolo 5 – Revisione prezzi

1. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data della stipula del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del 80% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.
2. La procedura di revisione del prezzo si attiva su istanza di parte, mediante formulazione scritta all'indirizzo PEC dell'Amministrazione.
3. La revisione prezzi verrà annualmente calcolata secondo i dati ISTAT, riferiti al dodicesimo mese della prima annualità del contratto a prescindere dal mese di presentazione della richiesta. La richiesta da parte dell'aggiudicatario potrà essere effettuata una sola volta, ai fini del riconoscimento della revisione, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto.
4. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5% dell'importo complessivo, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.
5. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Articolo 6 - Schede di sicurezza

1. In esito all'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà fornire, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione, le schede di sicurezza, aggiornate e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui una scheda di sicurezza non esista per uno specifico prodotto, l'appaltatore dovrà inviare un'apposita dichiarazione in cui sarà precisato che quel determinato prodotto non è classificato come pericoloso e che non è necessario predisporre la scheda di sicurezza ai sensi della normativa in vigore.
2. In caso di eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente alla data di invio delle prime schede, queste dovranno comunque essere trasmesse prima di ciascuna consegna.
3. La scheda di sicurezza deve essere redatta in lingua italiana e conformemente alle disposizioni della normativa europea e nazionale attualmente in vigore, numerata con il numero corrispondente del prodotto offerto (così come individuato nel modulo offerta), e sulla stessa dovrà comparire l'indicazione del produttore.

Articolo 7 - Ordinativi e consegne

1. La consegna avviene secondo quanto di seguito precisato, a seguito della trasmissione da parte dell'Amministrazione degli ordinativi all'indirizzo PEC dell'appaltatore. Il termine per la consegna è stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio degli ordinativi e in ogni caso, compatibilmente con il predetto termine, entro il 31 dicembre dell'annualità in cui l'ordinativo è stato emesso. Non sono ammesse forniture parziali sul medesimo ordinativo.
2. Per l'anno 2023 è prevista una prima consegna, avente ad oggetto approssimativamente il quantitativo annuale indicato nell'elenco di cui all'Allegato A nella colonna "ipotesi acquisto anno 2023". Per l'anno 2024, le forniture verranno definite, presumibilmente con una cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno dell'Amministrazione. Sono in ogni caso fatte salve eventuali ulteriori esigenze dell'Amministrazione per le quali l'appaltatore dovrà rendersi comunque disponibile, fermo restando l'importo totale del contratto, con le stesse modalità e alle stesse condizioni sopra indicate. L'Amministrazione non garantisce alcun valore minimo del singolo ordine di fornitura, pertanto l'appaltatore dovrà provvedere ad effettuare qualsiasi consegna richiesta dall'Amministrazione, senza poter opporre alcuna eccezione.
3. Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione delle quantità e della qualità del prodotto da fornire, dovrà essere recapitato franco destino presso l'Ufficio Partenariato pubblico privato ed economato, in via Brennero, 312, quinto piano, durante tutti i giorni feriali escluso il sabato, in orario di apertura degli uffici (preferibilmente la mattina dalle ore 8.30 alle 12.00), nonché presso eventuali ulteriori sedi qualora l'ufficio venisse trasferito nel corso della durata del contratto. In quest'ultima ipotesi, sarà in ogni caso cura dell'Amministrazione fornire con adeguato preavviso gli indirizzi dei nuovi luoghi di consegna.

Articolo 8 – Sostituzione di prodotti

1. Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del contratto l'appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore, evoluzione dei materiali o introduzione sul mercato di nuovi prodotti con caratteristiche equivalenti o migliorative, l'appaltatore dovrà obbligatoriamente e tempestivamente, e comunque entro 15 (quindici) giorni, dare comunicazione scritta all'Amministrazione ed indicare il prodotto sostitutivo avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche e qualitative rispetto a quelle offerte in sede di gara fornendo, a dimostrazione, la relativa scheda tecnica e l'eventuale scheda di sicurezza, al medesimo prezzo del prodotto iniziale. L'Amministrazione procederà alla verifica della scheda tecnica e dell'eventuale scheda di sicurezza del prodotto sostituito e provvederà a comunicare all'appaltatore la relativa accettazione. In caso di esito negativo

della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'appaltatore sarà tenuto a fornire un'ulteriore prodotto con le caratteristiche richieste.

Articolo 9 - Controlli

1. In caso di impossibilità di procedere ad un accurato controllo in sede di consegna, il ricevimento avverrà con riserva di successivo controllo. Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, il prodotto sarà contestato e quindi respinto al fornitore, che dovrà sostituirlo con altro della qualità prescritta, entro 15 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, senza alcun addebito per l'Amministrazione.
2. Nel caso in cui il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'Amministrazione procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'Impresa aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
3. Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dall'Impresa fornitrice entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; in caso contrario, l'Amministrazione ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.
4. Nel caso di ritardi ingiustificati nella sostituzione dei prodotti non conformi, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali previste dall'art. 19.

Articolo 10 - Esecuzione in danno

1. Qualora l'Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale delle forniture omesse dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà eventualmente rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'Impresa.

Articolo 11 - Pagamenti

1. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
2. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore. L'Amministrazione provvede, al termine delle operazioni di verifica, a comunicare all'appaltatore il positivo accertamento della regolare esecuzione. Nell'eventualità in cui l'appaltatore procedesse all'emissione della documentazione fiscale prima di tale comunicazione, l'Amministrazione sospenderà i termini per il pagamento della fattura.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore entro 30 (giorni) dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, unicamente in formato elettronico.
4. Nella fattura elettronica devono essere inseriti, tra l'altro:
 - a) il codice CIG (codice identificativo di gara);
 - b) gli estremi della determinazione o dell'ordine di acquisto;
 - c) il Codice Univoco Ufficio che, per l'Ufficio Partenariato Pubblico Privato ed Economato, è il seguente: FZ9VF0.

5. L'invio della fattura elettronica deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI) e la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
6. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
7. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le modalità di applicazione sono concordate con l'aggiudicatario all'avvio del servizio.
9. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo delle ritenute di cui sopra successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Articolo 12 - Verifiche del contratto

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (o un suo delegato) controlla il corretto espletamento delle prestazioni eseguite e la verifica della regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
2. La stazione appaltante, ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 13 – Modifiche contrattuali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare modifiche contrattuali, tali che non alterino la natura complessiva dei contratti, nei limiti stabiliti dall'art. 27 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 29 della L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.

Articolo 14 – Divieto di subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Articolo 16 – Obblighi e responsabilità dell'impresa

1. L'Impresa affidataria deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2. L'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68).
2. Durante l'esecuzione del contratto, l'Impresa assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all'Amministrazione, o a terzi per sua colpa o dei suoi dipendenti e collaboratori, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo; dovrà pertanto adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie.

Articolo 17 – Sicurezza

1. L'Amministrazione, in merito alla valutazione delle attività oggetto dell'appalto che prevede la sola fornitura di beni, precisa che non si è riscontrata presenza di rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 19 – Penali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare al fornitore una penale nella misura pari al 0,2% del corrispettivo della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nelle seguenti ipotesi:
 - ritardo nella consegna: per ogni giorno solare di ritardo non imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto stabilito dall'art. 7 del presente Capitolato;
 - ritardo nella sostituzione dei prodotti non conformi oggetto di reso di cui all'art. 9, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito decorsi i 10 (dieci) giorni dalla segnalazione di non conformità.
2. In ogni caso dopo il decimo giorno di ritardo l'Amministrazione comunale potrà continuare ad applicare dette penalità, ovvero acquistare in danno, ai sensi dell'art. 10, i prodotti non ancora consegnati, addebitando le maggiori spese all'impresa inadempiente, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 20.
3. Qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

Articolo 20 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c) subappalto non autorizzato, in violazione dell'art. 14 del presente capitolato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 19 del presente capitolato;
 - g) verificarsi di danni a persone e/o cose nell'esecuzione del contratto.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Articolo 21 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Articolo 23 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione comunale.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Articolo 24 - Codice di comportamento

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 27.12.2022 n. 380 - rinvenibile sul sito

dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.